

APPENDICE A POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
MOD. 3185 "SAN CRISTOFORO" - EDIZIONE OTTOBRE 2002

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al mod. 3185 -Ed. ottobre 2002 e precedenti si intendono modificate e/o integrate dalle condizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Il primo comma delle "definizioni" viene sostituito dal seguente:

"- per "Legge": si intende il Codice delle Assicurazioni Private, recato dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, per la parte concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti;

SEZIONE A - Responsabilità civile auto

In ottemperanza alla normativa in vigore, nel testo delle CGA, per le autovetture, i ciclomotori, i ciclomotori trasporto cose ed i motocicli, laddove viene indicato un riferimento alla classe CIP, lo stesso si intende riferito alla classe C.U.

Articolo 4 - Estensione territoriale

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 4, l'assicurazione si intende operante anche per i territori della Moldavia e della Bielorussia.

Articolo 8 - Formule tariffarie

A parziale integrazione e modifica dell'articolo 8:

- Bonus/Malus senza e con franchigia autovetture. Punto 2) **Lettera C)** "Veicolo già assicurato presso altra Compagnia con forma tariffaria Bonus/Malus rimane valida la tabella relativa alle classi di inserimento, fermo restando che il riferimento alla "classe CIP" si intende sostituito dalla classe CU"
- Bonus/Malus senza e con franchigia per ciclomotori e motocicli (valida per ciclomotori e motocicli uso privato e per ciclomotori trasporto cose)". **Lettera C.** "veicolo già assicurato presso altra Compagnia" vengono sostituiti i 3 schemi riportati nelle condizioni a pagina pagina 11 dalla seguente tabella:

Classe CU di assegnazione	Classe di inserimento in B/M Antonveneta		
	Indenne ultimi 5 anni (*)	1 o + sinistri ultimi 4 anni (*)	altri casi
1	1	3	3
2	2	4	3
3	3	5	4
4	3	6	4
5	3	7	4
6	4	8	5
7	4	8	5
8	4	8	5
9	4	8	5
10	5	9	6
11	5	9	6
12	5	9	6
13	5	9	6
14	6	9	6
15	6	10	7
16	7	10	8
17	8	10	9
18	9	10	10

NB: nel numero di anni e nel conteggio sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva

- Bonus/Malus senza e con franchigia per autocarri (valida per autocarri, trattori stradali autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere targhe prova macchine operatrici e agricole)". **Lettera C.** "veicolo già assicurato presso altra Compagnia" viene sostituito lo schema riportato nelle condizioni a pagina pagina 8 dalla seguente tabella:



Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.
 Sede legale
 Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
 Telefono +39 040 3118.22
 Fax +39 040 3175.083
 www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese
 di Trieste n. 00791030323
 Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
 Iscritta all'Albo imprese
 di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività
 congiunta di direzione
 e coordinamento di Allianz S.p.A.
 e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Classe CU di assegnazione	Classe di inserimento in B/M Antonveneta				
	1 sinistro ultimi 3 anni (*)	2 o + sinistri ultimi 4 anni (*)	indenne ultimi 5 anni (*)	indenne ultimi 4 anni (*)	altri casi
1	5	9	0	1	2
2	6	9	0	1	2
3	6	9	0	1	2
4	6	9	0	1	2
5	7	10	0	1	2
6	7	10	0	1	2
7	7	10	0	1	2
8	7	10	0	1	2
9	8	10	0	2	3
10	8	10	1	2	3
11	8	10	1	3	3
12	9	10	2	3	4
13	9	10	3	4	4
14	9	10	5	5	5
15	9	10	6	6	6
16	9	10	7	7	7
17	10	11	7	7	8
18	10	11	7	7	9

NB: nel numero di anni e nel conteggio sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva

- *Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus (valida per motocarri trasporto cose, autocase). Relativamente al punto 4) “veicolo già assicurato presso altra impresa”, ai fini della corretta individuazione della classe CU sulla base della quale viene assunta la polizza, lo stesso si intende integrato, dalla seguente tabella:*

Classe CU di assegnazione	Coeff. pejus da applicare in Antonveneta		
	2 sinistri ultimi 2 anni (*)	3 o +sinistri ultimi 2 anni (*)	Altri casi
1	1,15	1,25	1
2	1,15	1,25	1
3	1,15	1,25	1
4	1,15	1,25	1
5	1,15	1,25	1
6	1,15	1,25	1
7	1,15	1,25	1
8	1,15	1,25	1
9	1,15	1,25	1
10	1,15	1,25	1
11	1,15	1,25	1
12	1,15	1,25	1
13	1,15	1,25	1
14	1,15	1,25	1
15	1,15	1,25	1
16	1,15	1,25	1
17	1,15	1,25	1
18	1,15	1,25	1

NB: nel numero di anni e nel conteggio sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva



Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.
 Sede legale
 Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
 Telefono +39 040 3118.22
 Fax +39 040 3175.083
 www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese
 di Trieste n. 00791030323
 Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
 Iscritta all'Albo imprese
 di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività
 congiunta di direzione
 e coordinamento di Allianz S.p.A.
 e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Quanto al punto 3) della formula "Bonus Malus" relativa a: autovetture, autocarri, ciclomotori e motocicli, si provvede ad eliminare il seguente paragrafo:

"Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno".

Le seguenti disposizioni, valide a fronte di tutte le formule contrattuali, sono da considerarsi ad integrazione/sostituzione della corrispondente disciplina regolamentata dalle Condizioni di assicurazione di riferimento e valide a fronte :

FACOLTA' DI RIMBORSARE IL COSTO DEL SINISTRO

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

Casi di conservazione della classe di merito acquisita dall'assicurato:

1. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato:

- 1.1. mediante sostituzione del contratto originario se vi è richiesta di rendere valido il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato; la sostituzione è possibile purchè il nuovo veicolo sia della medesima tipologia di quello venduto o consegnato in conto vendita. Il veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto (se l'assicurato abbia già usufruito su altro contratto della classe maturata), può essere assicurato con un nuovo contratto assegnato alla classe di ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.

- 1.2. A condizione che:

- a fronte del veicolo venduto o in conto vendita sia consegnato l'attestato di rischio;
- esista la documentazione a comprova della vendita/consegna in conto vendita,

la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo venduto/consegnato in conto vendita può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, purchè ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.

2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato:

a condizione che:

- a fronte del veicolo non più circolante sia consegnato l'attestato di rischio;
- esista la documentazione a comprova della cessata circolazione,

la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo non più circolante può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, purchè ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.

3. Vendita parziale del veicolo

il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo

per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita;
- stipulare con l'impresa un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà entro 12 mesi dalla data di risoluzione della polizza per la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

5. Furto del veicolo

se il nuovo contratto viene stipulato entro 12 mesi dalla data del furto stesso. All'atto della stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato.

Il veicolo rubato e successivamente ritrovato (se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto) può essere assicurato con un nuovo contratto assegnato alla classe d'ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.

Il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

DURATA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione della sinistrosità i seguenti periodi di copertura effettiva

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Articolo 9 – Trasferimento della proprietà del veicolo

L'articolo deve intendersi sostituito dal seguente:

Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita del veicolo, o la sua consegna in conto vendita determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:



Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 3118.22
Fax +39 040 3175.083
www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 00791030323
Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività
congiunta di direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può chiedere che la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi – il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita,
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi – il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - prende atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno in cui vengono consegnati i documenti assicurativi – il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - e copia dell'atto di vendita, o altro documento a comprova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

La restituzione del premio opera anche nel caso di vendita, o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto; ciò, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata – anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi l'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 10 – Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

Il primo e secondo comma dell'articolo 10 sono integralmente sostituiti dai seguenti:

qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. In tal caso la sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti.

La sospensione avviene tramite emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Il sesto comma dell'articolo 10 si intende abrogato.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto per il furto o rapina del veicolo

L'articolo 11 delle Condizioni di assicurazione viene integralmente sostituito dal presente:

Il Contraente deve comunicare all'Impresa il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Articolo 13 - Attestazione dello stato del rischio

L'articolo 13 delle Condizioni di assicurazione è integralmente sostituito dal presente:

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato di rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali:

- vendita/consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione/esportazione definitiva del veicolo;
- cessata circolazione.



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale

Largo Ugo Iméri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 3118.22

Fax +39 040 3175.083

www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 00791030323

Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività

congiunta di direzione

e coordinamento di Allianz S.p.A.

e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati.

L'attestazione vale 12 mesi - 18 se integrata da dichiarazione di non circolazione del veicolo da assicurare - a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto e deve essere consegnata al nuovo assicuratore all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale l'attestazione si riferisce.

Articolo 18 - Rinnovo del contratto

L'articolo 18 delle Condizioni di assicurazione è integralmente sostituito dal seguente

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2006 al 31/12/2007) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2006 al 31/12/2006) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2007).

Salvo quanto previsto dall'**articolo 17 "Adeguamento del premio"** delle Condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal presente articolo al comma precedente.

Articolo 26 - Gestione del sinistro (Tutela Giudiziaria)

Il quinto comma si intende integralmente sostituito dal seguente:

"In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri o comunque in ogni altro caso di conflitto di interessi, è facoltà delle parti, demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 19 che precede."

SEZIONE C - Assistenza

Le condizioni di garanzia previste dalla sezione stessa si intendono totalmente abrogate e sostituite dalle seguenti

Articolo 28 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata a copertura del veicolo espressamente indicato in contratto. Per le prestazioni di assistenza non legate all'utilizzo del veicolo, l'assicurato sarà il contraente del contratto. L'assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni:

A- Assistenza al veicolo

a) Invio carro attrezzi per il traino del veicolo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà al traino del veicolo dal luogo del sinistro alla autofficina più vicina fra le seguenti due:

- quella autorizzata dalla casa automobilistica di appartenenza
- o in alternativa
- all'officina indicata dall'assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale di Euro 130. L'eventuale eccedenza resterà interamente a carico dell'assicurato stesso che dovrà saldarla direttamente al soccorritore stradale incaricato del trasporto.

In caso di evento dannoso avvenuto in autostrada, ove l'assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato della Società che fornisce i servizi di assistenza. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'assicurato e successivamente rimborsati fino alla concorrenza del massimale sopraindicato (analogamente in caso di soccorso prestato in autostrada da organizzazioni non convenzionate dalla Compagnia).

Nota Bene:

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo ed i costi di riparazione anche se di prima necessità.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

b) Soccorso in caso di foratura o rottura del pneumatico

Quando - a seguito di rottura o foratura del pneumatico - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione del pneumatico, tenendo a proprio carico i costi dell'uscita del prestatore d'opera.

Il costo della riparazione o sostituzione del pneumatico resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imieri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 3118.22
Fax +39 040 3175.083
www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 00791030323
Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività
congiunta di direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



c) Soccorso in caso di esaurimento carburante

Qualora - a seguito di esaurimento del carburante - l'assicurato necessiti di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento del carburante, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Il costo del carburante resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

d) Soccorso in caso di batteria scarica

Qualora - a seguito di batteria scarica - l'assicurato necessiti di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

e) Montaggio e smontaggio catene da neve

Qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario e l'assicurato necessiti di assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell'assicurato.

f) Spedizione dei pezzi di ricambio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto ed indispensabili al suo funzionamento, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese alla ricerca ed alla spedizione degli stessi sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

A carico dell'assicurato rimarranno i soli costi dei pezzi di ricambio e di eventuali spese doganali. In caso di spedizione aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione dell'assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

L'assicurato dal canto suo dovrà comunicare, insieme alla richiesta dei pezzi necessari, il relativo numero di riferimento della casa costruttrice, la marca, il tipo, il modello, la cilindrata, il numero di telaio e/o di motore e l'anno di costruzione del veicolo.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

g) Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato resti immobilizzato per oltre 24 ore in Italia o per oltre 36 ore all'estero - oppure in caso di furto del veicolo stesso - la Società che fornisce i servizi di assistenza organizzerà il ritorno dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia, oppure organizzerà l'arrivo al luogo di destinazione tenendone a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale complessivo annuo di Euro 300.

Il ritorno o il proseguimento del viaggio verrà effettuato in aereo (classe turistica) oppure in treno (prima classe). In alternativa, qualora l'assicurato volesse avvalersi di un'autovettura a noleggio, questa gli verrà fornita dalla Società in conformità alla specifica garanzia di cui al punto i).

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

h) Spese d'albergo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva oppure, in caso di furto totale, e l'assicurato non intenda avvalersi della clausola "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad organizzare il soggiorno dell'assicurato e dei relativi passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento sino al termine delle riparazioni, fino alla concorrenza del massimale di Euro 80, per persona/notte con un massimo complessivo di Euro 260 per evento e per anno assicurativo.

Nota bene:

lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.

Validità territoriale: Europa.

i) Autovettura in sostituzione

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, il conducente potrà richiedere alla Società che fornisce i servizi di assistenza un'auto sostitutiva di cilindrata massima 1600 c.c. e per la durata massima di 5 giorni con percorrenza illimitata, a condizione che l'effettiva entità della manodopera necessaria alla riparazione del veicolo venga attestata dal responsabile dell'officina ove è stato trasportato il veicolo o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Società che fornisce i servizi di assistenza.

Al suo rientro, l'assicurato dovrà inviare alla Società che fornisce i servizi di assistenza - a mezzo fax o tramite posta - la fattura o la perizia che certifichi l'avvenuto fermo macchina per un periodo superiore a 8 ore di manodopera effettiva.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato - ottenuto il benessere della Società che fornisce i servizi di assistenza - avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Nessun rimborso verrà riconosciuto a titolo di "Auto Sostitutiva" in caso di mancata autorizzazione da parte della Società che fornisce i servizi di assistenza.

A carico dell'assicurato resteranno le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spese per il prolungamento del contratto di noleggio.

Nota bene:

lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

l) Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe turistica) di sola andata, per consentirgli di recuperare il mezzo riparato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**

Sete legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 3118.22

Fax +39 040 3175.083

www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 00791030323

Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività

congiunta di direzione

e coordinamento di Allianz S.p.A.

e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



m) Recupero del veicolo

[La presente garanzia è operante esclusivamente in alternativa alla prestazione di cui al punto l) "Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo".

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il veicolo, incaricherà un trasportatore di sua fiducia di trasferirlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage preventivamente segnalato dall'assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di assistenza ed il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore, fino alla concorrenza del massimale di Euro 600.

Inoltre, la Società che fornisce i servizi di assistenza, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato e danneggiato in modo tale da non poter essere guidato, provvederà dopo il rientro dell'assicurato alla sua residenza abituale, al trasporto dello stesso.

Qualora il valore oggettivo del veicolo dopo il sinistro fosse inferiore al costo del suo recupero, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'abbandono legale sul posto, tenendo a suo carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

Validità territoriale: Italia e Pesi Carta Verde.

n) Invio autista professionista

Quando - a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza - il guidatore è ricoverato e nessuno degli occupanti del veicolo è in grado di guidare l'autovettura assicurata, la Società che fornisce i servizi di assistenza mette a disposizione dell'assicurato un autista professionista per riportare l'autovettura alla residenza del proprietario, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, autostrada, ecc. devono essere rimborsate dall'assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'assicurato deve lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- Carta Verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- note informative.

L'assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio o quanto non costituisce dotazione di serie.

La Società non assume nessuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sull'automezzo.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

B- Assistenza sanitaria

L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

o) Consulenza sanitaria

- Informazione ed orientamento medico telefonico

L'équipe medica della Società che fornisce i servizi di assistenza si avvale di medici che sono a disposizione dell'assistito per dare informazioni medico generiche ed orientamento su argomenti attinenti Cardiologia - Pediatria - Ortopedia - Geriatria - Ginecologia - Dermatologia - Dietologia ed inerenti l'ambito di azione dei fondamentali principi attivi farmacologici.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

- Consulenza sanitaria di alta specializzazione

In caso di infortunio o malattia suscettibile di dover dar luogo ad interventi di particolare complessità, la Società che fornisce i servizi di assistenza, tramite la propria Guardia Medica, è a disposizione per fornire informazioni sui centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo.

Inoltre, potrà collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assistito e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Società che fornisce i servizi di assistenza, in servizio 24 ore su 24, potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per poter fornire una consulenza specialistica immediata e, nel caso fosse necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

p) Trasporto in ambulanza

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte durante l'anno di validità del servizio).

Quando - in seguito ad infortunio da incidente stradale - a giudizio del medico curante e/o del medico di guardia della Società che fornisce i servizi di assistenza l'assicurato necessiti di un trasporto in ambulanza, la Società provvederà all'invio di un'ambulanza per il trasporto dell'assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, con il limite di 200 Km di percorso A/R.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

q) Rientro sanitario

Quando - in seguito a malattia grave ed improvvisa o infortunio occorso in viaggio - le condizioni dell'assicurato accertate dal medico curante e dalla Guardia Medica della Società che fornisce i servizi di assistenza, siano tali da renderlo necessario, la Società organizzerà il suo rientro fino ad un ospedale in Italia che sia idoneo alla patologia del caso, o fino alla sua residenza.

E' pertanto indispensabile che l'assicurato comunichi appena possibile alla Società che fornisce i servizi di assistenza l'ospedale e il reparto presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico curante.

Il mezzo di trasporto - scelto dai medici - può essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (anche barellato);
- treno;
- ambulanza.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale

Largo Ugo Iméri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 3118.22

Fax +39 040 3175.083

www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 00791030323

Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività

congiunta di direzione

e coordinamento di Allianz S.p.A.

e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



Non danno luogo alla prestazione le patologie o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto e non impediscono all'assicurato di proseguire il suo viaggio.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

r) Rimpatrio sanitario

Qualora le condizioni dell'assicurato - a seguito di malattia grave ed improvvisa, nonché di infortunio occorsi in viaggio all'estero - richiedano il suo trasporto in un Centro Ospedaliero in Italia o al proprio domicilio, la Società che fornisce i servizi di assistenza, in accordo con il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

Validità territoriale: Europa.

s) Traduzione della cartella clinica

In caso applicazione della garanzia "Rimpatrio Sanitario", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita con costi completamente a carico della Società che fornisce i servizi di assistenza, dall'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo all'Italiano.

Tale garanzia è operante nel rispetto del D. Lgs. 196/03, pertanto, l'assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una liberatoria nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

C - Assistenza alle persone

t) Trasmissione di messaggi urgenti

Qualora l'assicurato necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con loro, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad effettuare, nell'arco delle 24 ore successive, il numero di telefonate necessario per comunicare il numero di telefonate necessario per comunicare il messaggio alla persona indicata dall'assicurato.

Analogamente, potrà essere utilizzato il servizio per messaggi indirizzati all'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

u) Ricerca di un familiare in viaggio

Quando l'assicurato debba comunicare con urgenza con un suo familiare in viaggio e sia impossibilitato a farlo direttamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza, una volta fornite dall'assicurato le informazioni necessarie, provvederà - nei limiti del possibile - a rintracciare il destinatario ed a metterlo in contatto con l'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

v) Interprete a disposizione all'estero

Quando l'assicurato - a seguito di ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero - trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un interprete tenendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 155 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Europa.

z) Viaggio di un familiare

Quando - a seguito di infortunio dell'assicurato conseguente ad incidente stradale in cui sia coinvolto il veicolo assicurato - i medici ne prescrivano il ricovero in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto A/R aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), per recarsi presso l'assicurato infortunato/malato.

Validità territoriale: Europa.

j) Rimpatrio figli minori

Qualora - in caso di ricovero ospedaliero superiore a 48 ore o di decesso dell'assicurato all'estero - eventuali minori di 15 anni fossero rimasti senza accompagnatore, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Validità territoriale: Europa.

w) Anticipo di denaro all'estero

Quando, durante un viaggio all'estero - a seguito di incidente stradale, guasto meccanico, incendio, furto totale o ritrovamento in seguito a furto - l'assicurato necessiti di un anticipo di denaro, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a fargli avere la somma di denaro occorrente, con il limite massimo di Euro 517 e previa opportuna garanzia bancaria.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'assicurato al momento del suo rientro al domicilio e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Validità territoriale: Europa.

x) Anticipo cauzione penale all'estero

Quando - in caso di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato - intervenga il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto dell'assicurato da parte delle autorità locali, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà a versare la cauzione penale per la libertà provvisoria dell'assicurato fino a concorrenza del massimale di Euro 5.200.

Analogamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad anticipare invece un importo massimo di Euro 2.600 in caso di cauzione civile (valida sempre e solo all'estero).

L'assicurato stesso dovrà rimborsare l'importo anticipato dalla Società che fornisce i servizi di assistenza, in seguito all'assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

Validità territoriale: Europa.

Tutte le prestazioni suindicate sono fornite in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero secondo quanto previsto dalle singole garanzie ed esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale

Largo Ugo Imieri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 3118.22

Fax +39 040 3175.083

www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 00791030323

Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività

congiunta di direzione

e coordinamento di Allianz S.p.A.

e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



Articolo 29 - Esclusioni

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- da guerre, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, sommosse o movimenti popolari;
- da terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- da dolo dell'assicurato;
- da abuso di alcolici e psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e dalle malattie croniche;
- da gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- da patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- da suicidio o tentativo di suicidio.

L'assicurazione non vale inoltre nel caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di cui alle garanzie, la Società che presta i servizi di assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto dell'assicurato nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza derivante dall'erogazione di ogni singola prestazione si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società che fornisce i servizi di assistenza nel termine di 3 giorni.

Articolo 30 - Gestione del sinistro

Per la sola garanzia "ASSISTENZA", i servizi verranno direttamente forniti da Mondial Assistance Italia Spa. (via Ampere, 30 - 20131 Milano) e ogni intervento dovrà essere preventivamente richiesto alla predetta Società, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia Spa., in funzione 24 ore su 24, dovrà venire attivata utilizzando:

il numero telefonico 02.26.609.500 - 800575850

oppure

inviando un fax al numero 02.70.630.091

Il personale si qualificherà "Antonveneta Service" e l'Assicurato, per ottenere i servizi o le prestazioni richieste, dovrà comunicare al personale della Centrale Operativa:

- le proprie generalità;
- il numero della polizza Antonveneta Assicurazioni, fornendo tutte le indicazioni richieste per poter consentire l'intervento.

Articolo 31- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "C" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 (Esclusioni e rivalsa) della sezione "A".

Responsabilità Civile Auto"- dalle condizioni generali della medesima sezione "A" (articoli 16 usque 22) e dagli articoli 33 e 34 della Sezione "D"-Incendio e Furto-in quanto applicabili.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

Trieste, 1° gennaio 2007



**Antoniana Veneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.**
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 3118.22
Fax +39 040 3175.083
www.antonvenetassicurazioni.it

CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 00791030323
Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00098

Società soggetta all'attività
congiunta di direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.